

futuri.

Art. 12. In caso di morte dell'Esattore la presente polizza rimarrà in vigore nei rapporti dell'erede e del prescelto degli eredi - a sensi dell'art. 93 della legge di riscossione - fino al termine dell'anno in corso se la morte sia avvenuta nel primo, o dell'anno successivo se sia avvenuta nel secondo semestre dell'anno in corso.

Qualora l'erede sia un minore non emancipato, la presente polizza cesserà di diritto compiuto l'anno in corso.

La presente polizza rimarrà in vigore eventualmente per tutta la residua durata del periodo qualora il Prefetto conceda agli eredi la continuatione dell'esercizio della Esattoria.

Gli eredi dovranno, - nel prescritto termine di due mesi, di cui all'art. 93, 3° comma della legge - notificare l'avvenuto decesso all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e comunicargli altresì la ottenuta successione di cui al comma precedente.

Art. 13. Sulle somme versate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in conformità